

DELIBERA N. 101/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH) PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 aprile 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 19 ottobre 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, con il quale sono stati convocati per il giorno 10 marzo 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;

VISTA la nota del 14 marzo 2024 (prot. n. 0078893) con cui la Prefettura di Chieti ha trasmesso all'Autorità e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo la segnalazione acquisita l'11 marzo 2024, pervenuta dalla Stazione dei Carabinieri di Guardiagrele (CH), concernente l'esposto presentato il 9 marzo 2024 dai Consiglieri comunali di minoranza del Comune di Guardiagrele Marilena Primavera, Ambra Dell'Arciprete, Simone Dal Pozzo per la presunta violazione del c.d. "silenzio elettorale", di cui all'art. 9 della legge n. 212/1956 e del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000. Gli esponenti hanno segnalato la conduzione, in data 9 marzo 2024, di una iniziativa pubblica asseritamente promossa dall'Amministrazione comunale di Guardiagrele, per l'inaugurazione dell'*Hotel Alte Vie*, sito in immobile di proprietà del Comune, "*assegnato in gestione a seguito di gara pubblica*". In base a quanto riportato nell'esposto, "*All'iniziativa hanno preso parte il Sindaco e alcuni componenti della Giunta comunale, oltre a cittadine e cittadini di Guardiagrele e candidati alla carica di consigliere regionale. In questa circostanza si è verificato che alcune persone, di cui non si conosce l'identità, hanno distribuito ai presenti materiali di propaganda elettorale*". Gli esponenti hanno allegato copia della locandina dell'evento;

VISTA la nota del 26 marzo 2024 (prot. n. 0090717) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Guardiagrele, come richiesto dall'Autorità il 18 marzo 2024 (prot. n. 0081639), avuto riguardo al periodo di vigenza del divieto di comunicazione istituzionale disposto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 e nel rispetto del regolamento di cui alla delibera n. 453/22/CONS, a cui rinvia la delibera n. 29/24/CONS di attuazione del dettato della legge n. 28/2000 per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che il Comitato per le comunicazioni dell'Abruzzo ha chiesto al Comune di Guardiagrele le "*controdeduzioni e/o la documentazione ritenuta idonea a chiarimento*" dei fatti contestati dai segnalanti con nota del 19 marzo 2024, riscontrata dal Comune con nota acquisita dal Comitato il 21 marzo 2024. Con la delibera n. 12 del 26 marzo 2024, il Comitato per le comunicazioni ha preso atto <<*della locandina depositata dai segnalanti al Comando dei Carabinieri di Guardiagrele, recante la rappresentazione grafica del logo del Comune (oltre a quelli del Parco naturale della Majella, dei Borghi più Belli d'Italia e dell'Hotel Altevie), sulla quale è scritto: "Comune di Guardiagrele e Parco Naturale Majella inaugurano l'Hotel Altevie – 9/10 marzo 2024 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 – Programma: Sabato 09 marzo – ore 11:00 Saluti istituzionali Sindaco di Guardiagrele Dott. Donatello Di Prinzio, Assessore alle Politiche della Montagna Dott. Orlando Console La cittadinanza tutta è invitata a partecipare"*>>. Alla luce delle controdeduzioni inviate dal Comune, il Comitato ha proposto all'Autorità "*con voto unanime dei presenti*", l'archiviazione della segnalazione, prendendo atto "*della presenza del Comune di Guardiagrele all'inaugurazione dell'albergo in qualità di mero ospite dell'evento, a tutti gli effetti organizzato dal concessionario dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, all'interno dei relativi locali e senza ottenere il patrocinio dal Comune e tenuto conto, quindi, della non riconducibilità diretta dell'evento segnalato alle figure istituzionali, chiamate a parteciparvi solo in*

rappresentanza dell'Ente in quanto proprietario dell'immobile, senza corrispondente attività di comunicazione tramite canali istituzionali e senza attività di propaganda elettorale”;

ESAMINATE le memorie difensive, con le quali il Sindaco del Comune di Guardiagrele, signor Donatello Di Prinzio, ha rappresentato che:

- 1. Il Comune di Guardiagrele ha dato in concessione nel 2022 l'edificio comunale sito in località Bocca di Valle, al fine del suo utilizzo per finalità turistiche. Il concessionario ha effettuato dei lavori di ristrutturazione sull'immobile, a conclusione dei quali, ha deciso di aprire la struttura e farla visitare e darne pubblicità ai soli fini di attività d'impresa, agendo a tutti gli effetti, come ditta privata;*
- 2. Il concessionario ha autonomamente deciso la data di apertura perché nella propria programmazione aziendale delle attività non poteva ulteriormente rinviare, sia per quanto riguarda l'organizzazione e sia per eventuali danni economici, anche in vista delle festività pasquali;*
- 3. Il Comune di Guardiagrele NON ha organizzato l'evento di inaugurazione, non ha concesso alcun patrocinio e non ha dato in alcun modo visibilità all'evento e nessuna comunicazione sui canali istituzionali;*
- 4. Nelle memorie difensive è stato altresì precisato che né il Sindaco e né gli altri componenti dell'amministrazione erano candidati alle consultazioni elettorali del 10 marzo scorso, ma la presenza era solo ai fini augurali per una nuova attività che ripartiva dopo anni di chiusura. E certamente non è inquadrabile all'interno di una attività di comunicazione;*
- 5. Durante l'evento non si è distribuito alcun materiale elettorale;*
- 6. L'evento si è svolto esclusivamente all'interno dell'immobile, con un momento di illustrazione della finalità dell'opera e del suo utilizzo con successiva visita agli ambienti ristrutturati;*
- 7. Si è da ultimo ribadito che l'iniziativa è stata curata dal privato e l'amministrazione ha partecipato come dovere istituzionale di proprietario dell'immobile;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO nel caso di specie che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Abruzzo, la quale, in assenza di disposizioni regionali derogatrici, coincide con il 25 gennaio 2024, quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni elettorali, in forza del combinato disposto dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 e dell'articolo 18 del D.P.R. 570/1960 - e prosegue fino alla chiusura delle operazioni di voto (10 marzo 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE della locandina relativa all’evento che, oltre a recare la rappresentazione grafica dello stemma del Comune di Guardiagrele a modo di soggetto istituzionale promotore dell’iniziativa, unitamente ai soggetti Parco naturale Majella group, I Borghi più Belli d’Italia e Hotel Alte Vie di cui pure si riportano i loghi, mostra la scritta *“Comune di Guardiagrele e Parco Naturale Majella inaugurano l’Hotel Altevie – 9/10 marzo 2024 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 – Programma: Sabato 09 marzo – ore 11:00 Saluti istituzionali Sindaco di Guardiagrele Dott. Donatello Di Prinzio, Assessore alle Politiche della Montagna Dott. Orlando Console [...] La cittadinanza tutta è invitata a partecipare”*;

CONSIDERATO che, come consolidato nella giurisprudenza dell’Autorità, l’organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell’evento medesimo poste in essere dalla pubblica amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell’evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

CONSIDERATO che - come da chiarimenti forniti dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sin dal 2011, ribaditi anche in occasione di successive tornate elettorali - nei casi in cui il divieto di comunicazione istituzionale può essere eccezionalmente derogato, il prescritto requisito

dell'impersonalità può ritenersi efficacemente soddisfatto solo se i contenuti informativi vengono diffusi con eventualmente il solo emblema della Repubblica italiana, senza ulteriori indicazioni di alcuna Amministrazione e con il riferimento del sito (o dei siti) internet ove trovare le informazioni sull'evento oggetto di promozione;

CONSIDERATO che, in base all'orientamento consolidato dell'Autorità, le attività di comunicazione dei singoli titolari di cariche pubbliche possono essere imputate alla pubblica amministrazione di cui fanno parte se si riscontra una chiara correlazione tra le attività svolte *uti singuli* e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente, come nei casi in cui sul profilo *Facebook* privato di un Sindaco si riportano riferimenti alla carica istituzionale ricoperta, ritenendosi tali profili riferibili all'amministrazione comunale in ragione del fatto che il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente;

RILEVATO che la locandina relativa all'evento di inaugurazione dell'Hotel Alte Vie è stata pubblicata l'8 marzo 2024 sul profilo *Facebook* "Donatello Di Prinzio" del sindaco di Guardiagrele, e risulta ancora visibile alla data 3 aprile 2024. La locandina è preceduta dalla comunicazione che segue, intitolata "Riapriamo Pater Montium":

"Sabato 9 marzo ci sarà l'inaugurazione della nuova gestione dell'ex albergo Pater Montium a Bocca di Valle. Dopo una gara pubblica è stata affidata alla società Parco Avventura Majella la ristrutturazione e gestione dell'ex albergo Pater Montium. La nuova struttura rinominata ALTE VIE verrà inaugurata sabato 9 marzo alle ore 11.00. Dopo circa 10 anni di abbandono torna a vivere la struttura comunale come punto centrale del turismo montano della Majella orientale. Nei prossimi mesi ci sarà anche la sistemazione dell'area esterna con area pic nic, parco giochi e area camper. Avanti così, grazie alla collaborazione con imprenditori coraggiosi e lungimiranti";

RILEVATO che l'immagine di copertina del profilo *Facebook* "Donatello Di Prinzio" presenta chiari elementi di riconducibilità all'Ente rappresentato;

RITENUTO che la locandina dell'evento di inaugurazione dell'Hotel Alte Vie nei giorni 9-10 marzo 2024, allegata dagli esponenti alla segnalazione, disattende comunque il rispetto delle misure atte a garantire l'impersonalità della comunicazione, come precisata *supra*, e che la rappresentazione grafica del logo del Comune è sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l'iniziativa all'Amministrazione comunale;

RITENUTO inoltre che il profilo *Facebook* "Donatello Di Prinzio", su cui risulta pubblicata dalla data 8 marzo 2024 la locandina dell'evento segnalato, non può essere considerato, a tutti gli effetti, profilo privato privo di elementi di riconducibilità al Comune di Guardiagrele apparendo riferibile al Sindaco di Guardiagrele nella sua veste istituzionale;

RITENUTO pertanto che la pubblicazione della locandina sul profilo *Facebook* "Donatello Di Prinzio" costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi

dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'Amministrazione comunale di Guardiagrele;

RILEVATO che la pubblicazione sul profilo *Facebook* "Donatello Di Prinzio" della locandina relativa all'evento segnalato, depositata dagli esponenti al Comando dei Carabinieri di Guardiagrele, è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla campagna per le elezioni regionali in Abruzzo;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione della locandina, l'8 marzo 2024, sul profilo *Facebook* "Donatello Di Prinzio" non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28/2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

CONSIDERATO che dall'istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo non si rilevano accertamenti puntuali e completi relativi alle modalità di diffusione al pubblico della locandina in questione, né risultano riferimenti in ordine alla rilevata pubblicazione della locandina sul profilo *Facebook* personale del Sindaco del Comune di Guardiagrele;

RITENUTO di non condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo in merito alla *"presenza del Comune di Guardiagrele all'inaugurazione dell'albergo in qualità di mero ospite dell'evento"* e alla *"non riconducibilità diretta dell'evento segnalato alle figure istituzionali"*;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

RITENUTO necessario disporre la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, nonché, come avvenuto per analoghe fattispecie, prevedere un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, della locandina relativa all'inaugurazione dell'Hotel Alte Vie, oggetto di segnalazione e accertamento, pubblicata in violazione del divieto di comunicazione istituzionale sul profilo *Facebook* "Donatello Di Prinzio";

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Guardiafrede di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione della locandina relativa all'inaugurazione dell'Hotel Alte Vie in data 8 marzo 2024 sul profilo *Facebook* "Donatello Di Prinzio", nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro due giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della pubblicazione di detta locandina a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Guardiafrede e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba